

27. *Calcolo dell'indennizzo*

Fatto salvo il punto 31, nel calcolare l'importo dell'indennizzo, l'assicuratore non corrisponde all'assicurato un importo superiore all'impatto effettivo della perdita totale subita e/o superiore all'importo che l'assicurato aveva effettivamente titolo a ricevere dal mutuatario in base all'accordo di prestito o dall'acquirente in base al contratto commerciale.

28. *Pagamento dell'indennizzo*

L'indennizzo viene versato senza indugio, comunque entro e non oltre un mese a decorrere dalla scadenza del termine costitutivo di sinistro, purché l'assicuratore abbia ricevuto tempestiva notifica del sinistro e abbia ottenuto in tempo utile tutte le informazioni, i documenti e gli elementi di prova necessari per accertare che il credito è incontestabile.

Per la copertura del rischio di fabbricazione, l'indennizzo viene versato entro un mese a decorrere dalla data più recente tra la data di scadenza del termine costitutivo di sinistro, all'occorrenza la data di ricevimento della relazione di un esperto, oppure la data dell'accordo tra l'assicurato e l'assicuratore sull'importo dell'indennizzo.

29. *Controversie relative all'indennizzo*

Se la perdita per la quale l'assicurato chiede un indennizzo è relativa a diritti contestati, l'assicuratore può rinviare il pagamento dell'indennizzo sino a quando la controversia sia stata risolta a favore dell'assicurato dall'organo giudiziario o arbitrale previsto nell'accordo di prestito o nel contratto commerciale.

30. *Accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito*

a) Se l'accordo di prestito o il contratto commerciale coperti sono oggetto di un accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito, l'assicurato si conforma alle condizioni dell'accordo di ristrutturazione sia per la frazione garantita sia per quella non garantita dell'accordo di prestito o del contratto commerciale in questione. L'assicurato fornisce all'assicuratore tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione.

b) Se l'importo assicurato è incluso in un accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito, l'assicuratore può rinunciare al periodo di un mese previsto al punto 28, una volta che l'accordo bilaterale è diventato efficace.

31. *Spese supplementari*

Le spese supplementari relative ad azioni volte a limitare o evitare perdite sono coperte in ragione della percentuale di copertura prevista dalla polizza di assicurazione credito, purché siano state approvate dall'assicuratore. Le spese supplementari comprendono le spese giudiziarie e altre spese legali volte a limitare o evitare le perdite ma non le spese volte ad accertare la validità della richiesta di indennizzo.

Tuttavia, se tali spese si riferiscono anche ad importi o a crediti non garantiti dall'assicuratore, esse sono imputate proporzionalmente agli importi o ai crediti garantiti e non garantiti.

CAPITOLO II: PREMIO

32. *Principi generali per la fissazione del premio*

I premi devono convergere. A tal fine il premio fatturato per l'assicurazione dei crediti all'esportazione deve:

- corrispondere al rischio coperto (rischio paese, sovrano, pubblico e/o privato);
- riflettere adeguatamente la portata e la qualità della garanzia concessa;
- non essere insufficiente ai fini della copertura di perdite e costi operativi a lungo termine.

33. *Qualità della garanzia*

Nel determinare la qualità della garanzia citata al punto 32 l'assicuratore deve tenere debitamente conto della percentuale di copertura, della condizionalità della stessa e di ogni altra condizione che influisce sulla qualità della garanzia.

34. *Valutazione del rischio paese*

Il livello del premio applicato per ciascun paese o categoria di paesi è basato su un'appropriata valutazione del rischio paese.